



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0025-41-2017	Data/Ora Ricezione 03 Agosto 2017 21:09:30	MTA
--	--	-----

Societa' : BANCA CARIGE  
Identificativo : 92798  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : BCACARIGEN03 - Majo  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 03 Agosto 2017 21:09:30  
Data/Ora Inizio : 03 Agosto 2017 21:09:31  
Diffusione presunta  
Oggetto : RETTIFICA DELL'INFORMATIVA  
DELL'ESERCIZIO 2013 las 8

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



**RETTIFICA DELL'INFORMATIVA DELL'ESERCIZIO 2013 IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DELLO IAS 8 (Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori)**

*Genova, 3 agosto 2017* – La Banca comunica che nella odierna riunione il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'avvio di un processo volto a porre termine – secondo quanto di seguito specificato – all'azione di impugnazione delle delibere di approvazione del Bilancio Consolidato e individuale di Banca Carige per l'anno 2013.

A tal fine il Consiglio, previa revoca della delibera di approvazione del progetto di Bilancio individuale e del Bilancio Consolidato di Banca Carige al 31 dicembre 2013 che è stata assunta in data 27 marzo 2014, ha approvato il progetto di Bilancio Individuale ed il Bilancio Consolidato di Carige al 31 dicembre 2013, conseguentemente, la Banca procederà alla convocazione dell'assemblea degli azionisti ai fini della approvazione dei bilanci in questione, in sostituzione dei precedenti limitatamente alla integrazione informativa – che la Consob ha ritenuto ristabilisca la correttezza del quadro informativo – invariato integralmente il restante contenuto dei predetti bilanci.

A tale riguardo, si precisa che con atto di citazione dell'8 gennaio 2015 la Consob ha chiesto al Tribunale civile di Genova – sezione delle imprese, di dichiarare nulla o comunque annullare la delibera di approvazione del bilancio di esercizio di Banca Carige Spa del 2013 perché non conforme ai principi contabili IAS 1, 8, 36 e di accertare la non

conformità del bilancio consolidato riferito al medesimo esercizio del Gruppo Banca Carige Spa ai principi contabili IAS 1, 8, 36.

La non corretta applicazione dello IAS 8 sarebbe consistita, ad avviso di Consob, nella mancata rideterminazione dei saldi patrimoniali al 31 dicembre 2012, riflessi nei saldi di apertura del bilancio 2013, riguardanti gli avviamenti iscritti nel bilancio consolidato del Gruppo Carige e le partecipazioni nelle controllate bancarie e assicurative iscritte nel bilancio civilistico di Banca Carige.

La violazione dello IAS 36, sempre secondo quanto scritto nella citazione, sarebbe riferita all'*impairment test* dell'avviamento consolidato e del valore delle partecipazioni al 31 dicembre 2012, i cui effetti si riverberano nei corrispondenti saldi di apertura dell'esercizio 2013.

La violazione dello IAS 1 riguarderebbe il principio generale della competenza economica (par. 27 e 28) perché, non essendo stati rideterminati i saldi al 31 dicembre 2012 relativi ad avviamenti e partecipazioni, sarebbero gravati sull'esercizio 2013 svalutazioni di competenza dell'esercizio precedente.

Più precisamente, secondo la Consob, la Banca, nei bilanci al 31 dicembre 2013, avrebbe recepito soltanto alcune delle criticità rilevate dalla Consob nella delibera ex articolo 154-ter, settimo comma, del D.Lgs. 58/98 (TUF) del 10 gennaio 2014, apportando talune rettifiche ai bilanci 2012. Per le altre poste di bilancio che hanno formato oggetto di accertamento di non conformità, invece, la Banca non ha recepito i rilievi formulati dall'Autorità.

In particolare, la Banca non ha provveduto a rideterminare i valori degli avviamenti e delle partecipazioni nelle controllate bancarie e assicurative per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, esposti tra i saldi comparativi dei bilanci 2013, non correttamente applicando il principio contabile internazionale IAS 8.

Nell'ambito del giudizio di impugnazione il Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio e ha nominato CTU il prof. Mario Massari.

Il CTU ha depositato la propria relazione finale nel marzo 2017 nella quale ha condiviso la censura della Consob relativa alle proiezioni, che non sarebbero state elaborate dalla Banca rispettando i criteri di ragionevolezza e di dimostrabilità dello IAS 36 paragrafo 33, (a), ritenendo conseguentemente i bilanci non conformi allo IAS 8 e allo IAS 36. In particolare il CTU ha concluso che *“i saldi di apertura dei bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2013 di Banca Carige, relativi, rispettivamente, all'avviamento delle CGU bancarie, corrispondenti ai relativi saldi di chiusura nel bilancio al 31 dicembre 2012, non sono conformi al principio contabile internazionale IAS n.8. Tale conclusione si basa, in particolare, sull'accertamento della non conformità allo IAS n.36 delle valutazioni ai fini impairment delle CGU e delle controllate bancarie nel bilancio al 31 dicembre 2012”*.

La Banca, allo scopo di porre fine alla controversia con la Consob, attesa anche la sua esclusiva rilevanza informativa riferita, per di più, a vicende ormai conclusesi da lungo tempo, e di fornire un quadro informativo pienamente corretto, riconosce l'errore riferito alle proiezioni di piano predisposte dal management della Banca nel marzo 2013, le quali, pur in presenza di un peggioramento significativo degli indicatori macroeconomici e finanziari, non furono sufficientemente modificate rispetto alle indicazioni risultanti dal piano industriale del maggio 2012.

La Banca, in questo confortata dall'opinione manifestata formalmente dal CTU, prof. Mario Massari, ritiene non sia praticabile una riformulazione, alla data odierna, del piano previsionale 2013-2022, in quanto si tratterebbe di un esercizio, astrattamente fattibile dal punto di vista tecnico, ma che condurrebbe a risultati privi di accettabile credibilità, rendendosi necessario assumere la prospettiva storica e i dati informativi, anche di carattere interno all'azienda, del momento e del contesto di riferimento in cui operò il management che realizzò il piano in questione.

In particolare, poiché le ipotesi di un piano previsionale e i parametri selezionati per la valutazione costituiscono un sistema unitario, non è corretto modificare un qualsiasi dato di input o parametro senza ricalibrare tutti gli altri. Per stabilire quanta parte della svalutazione dell'avviamento consolidato delle CGU delle banche controllate operata nel settembre 2013 avrebbe dovuto essere effettuata già nell'esercizio 2012, bisognerebbe rifare il piano previsionale dell'epoca e l'intero esercizio valutativo che includerebbe una nuova stima dei vari parametri di valutazione con i dati di mercato e la logica e le aspettative di allora. Tutto ciò nel caso di specie costituirebbe un mero esercizio di simulazione, perché dovrebbe essere fatto da un diverso management e un differente consiglio di amministrazione, calandosi nel contesto dell'epoca, oltre 4 anni orsono, e definendo ipotesi di sviluppo delle banche controllate (che oggi non esistono più come soggetti giuridici autonomi) e criteri di stima dei parametri senza farsi condizionare dalla conoscenza di ciò che è avvenuto in questi 4 ultimi anni, caratterizzati da un'evoluzione del sistema bancario italiano mai osservata nel dopoguerra. Si tratterebbe conclusivamente di un esercizio privo di un sufficiente carattere di obiettività, che non permetterebbe una riallocazione per competenza

di una parte della svalutazione in questione tra gli esercizi 2013 e 2012 tecnicamente fondata, e comunque allo stato non utile ai fini dell'informazione societaria.

La Banca precisa, inoltre, che l'avviamento di cui si discute è stato completamente svalutato in occasione del resoconto intermedio di gestione del settembre 2013 e che, conseguentemente, se anche fosse stato rideterminabile il saldo di apertura dei bilanci 2013, non si sarebbe prodotto alcun effetto sui saldi di chiusura del medesimo esercizio 2013 e di quelli successivi.

La Banca, pertanto, ritiene che ad oggi non possano essere rideterminati credibilmente i saldi di apertura del bilancio 2013 e che, di conseguenza, nel caso di specie ricorra la situazione prevista dai paragrafi 50-53 dello IAS 8 là ove prevedono una rettifica di errore esclusivamente informativa.

La Consob ha ritenuto che la presente informativa con il riconoscimento dell'errore e con le nuove delibere di approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31.12.2013, ristabilisca la correttezza del quadro informativo e che, conseguentemente, determini la cessazione della materia del contendere del procedimento di impugnazione di cui si è sopra detto.

\* \* \*

**INVESTOR RELATIONS & RESEARCH**

tel. +39 010 579 4877

fax +39 010 579 4875

e-mail: [investor.relations@carige.it](mailto:investor.relations@carige.it)

**RELAZIONI ESTERNE**

tel. +39 010 579 3380

fax +39 010 579 2731

e-mail: [relazioni.esterne@carige.it](mailto:relazioni.esterne@carige.it)

**Image Building**

Tel. +39 02 89011300

carige@imagebuilding.it

Fine Comunicato n.0025-41

Numero di Pagine: 8